



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2401 del 2015, proposto da: Trebi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Borle', con domicilio eletto presso il medesimo, in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 257;

contro

Regione Campania in Persona del Presidente pro tempore (n.c.);

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 393/2014 emessa dal Tribunale civile di Napoli, sez. XI, con cui la Regione Campania in qualità di opponente a decreto ingiuntivo n. 9668/09 è stata condannata a pagare all'opposta Trebi s.r.l. la somma di euro 5.833,23, oltre interessi legali al tasso legale dal 1 aprile 2009 al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della medesima Trebi s.r.l., liquidate in euro 750,00 di cui 50,00 per spese ed euro 700,00 per compensi professionali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016 la dott.ssa Diana

Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- Letto il ricorso in ottemperanza, ritualmente notificato e depositato, con il la Trebi S.r.l. richiede l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.393/2014, emessa dal tribunale civile di Napoli, sez. XI, con cui la Regione Campania in qualità di opponente a decreto ingiuntivo n. 9668/09 è stata condannata a pagare all'opposta Trebi s.r.l. la somma di euro 5.833,23, oltre interessi legali al tasso legale dal 1 aprile 2009 al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della medesima Trebi s.r.l., liquidate in euro 750,00 di cui 50,00 per spese ed uro 700,00 per compensi professionali;

—Rilevato che la Regione intimata, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita;

—Trattenuta la causa in decisione all'udienza indicata;

Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte da CPA (art. 114), rileva che:

1. —sussiste la legittimazione passiva dell'intimata Regione Campania, condannata con la sentenza n.393/2014 emessa dal tribunale civile di Napoli, sez. XI, in qualità di opponente a decreto ingiuntivo n. 9668/09, al pagamento in favore dell'opposta Trebi s.r.l. della somma di euro 5.833,23, oltre interessi legali al tasso legale dal 1 aprile 2009 al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di giudizio nei

confronti della medesima Trebi s.r.l., liquidate in euro 750,00 di cui 50,00 per spese ed euro 700,00 per compensi professionali;

2. - sussistono altresì tutti i presupposti, nei limiti di seguito precisati, per l'accoglimento la sentenza divenuta definitiva, come da certificazione in atti;

3. - è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto ex art. 14 del D.L. 669/1996 (cfr da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 09/03/2015, n. 1174 secondo cui "la giurisprudenza (C.d.S., IV, 22/05/2014, n. 2654; 13/06/2013, n. 3280; 12/05/2008, n. 2158) ha chiarito, invero, che l'obbligo, imposto alle P.P.AA. dall'art. 14, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30), di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva, e comportanti il pagamento di somme di denaro, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, è riferibile anche al giudizio di ottemperanza: e questo per la sua sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata regolata dal codice di rito civile, trattandosi di istituti che, sia pure per vie e con risultati diversi, hanno ambedue ad oggetto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dall'ordine del Giudice. Ne consegue che il ricorso in ottemperanza teso all'attuazione coattiva dell'obbligo di pagamento pecuniario a carico della P.A. è inammissibile ove proposto prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo");

4.- la Regione Campania, non costituendosi, non ha dato prova, come era suo onere, dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria (sull'onere della prova in materia di adempimento dell'obbligazioni vedi per tutte Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).

5- Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R.

Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

Con la precisazione che nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza azionata sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non soddisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

6 a Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo liquidato in suo favore nella medesima, maggiorato dagli interessi legali dalla data di decorrenza indicata nella sentenza e sino al soddisfo.

6 b L'Amministrazione darà quindi esecuzione alla predetta sentenza entro trenta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

7 a. Va altresì accolta, anche alla luce della recente novella legislativa di cui alla legge n. 208/2015, la domanda circa la corresponsione della penali di mora di cui all'art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a..

Quest'ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del *"giudice in caso di accoglimento del ricorso"*, stabilisce che lo stesso, *"salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo"*.

La lett. a), del comma 781, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, ha aggiunto a quest'ultima disposizione dell'art. 114 c.p.a. il seguente periodo: *"Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penali di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penali non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali"*.

L'indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo che la penali di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non

esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.

La novella legislativa ha precisato inoltre come non possa considerarsi manifestamente iniqua un'astreinte qualora stabilita in misura pari agli interessi legali.

7 b- La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell'iniquità della debenza dell'astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell'Amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.

7 c- La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso già prima della legge di stabilità 2016 T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629)..

L'astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell'interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o, come in questo caso, disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche essere una coazione indiretta all'adempimento.

Quanto alla data di decorrenza iniziale dell'astreinte la novella introdotta dall' art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Peraltro anche la giurisprudenza prevalente era in precedenza in questo senso precisando che “lo stesso (strumento) ovviamente non è utilizzabile per gli inadempimenti pregressi, generanti, piuttosto, obbligazioni di natura risarcitoria” e che quindi “la prevista penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento formulato dal giudice dell'ottemperanza” (Cons. Stato, sezione quarta, 12 novembre 2015, nn. 5167, 5168, 5169 e 5170, 16 giugno 2015, n. 2983, 22 maggio 2014, n. 2653), nel mentre il relativo termine finale va identificato nell'adempimento spontaneo, sia pure tardivo, del giudicato da parte dell'Amministrazione intimata, oppure, in mancanza del citato adempimento, “con l'insediamento del Commissario ad acta”, investito dei poteri e delle facoltà finalizzati all'esecuzione di cui si discute (Cons. Stato, ancora sezione quarta, 29 ottobre 2015, n. 4949; Tar Lombardia, Brescia, sezione prima, 3 agosto 2015, n. 1031) con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione di margini per successivi interventi diretti da parte dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sezione terza, 30 maggio 2013, n. 2933, sezione quinta, 3 maggio 2012, n. 2547).

Quanto alla data di decorrenza finale dell'astreinte invece, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, la stessa sarà dovuta fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5014; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18 gennaio 2016, n. 464)..

8 a- In caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per ottemperare, si nomina sin d'ora Commissario ad acta Il prefetto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli o il dirigente dallo stesso delegato che - nella veste di “ausiliario del giudice” (Cons. Stato, sezione sesta, sentenza 15 settembre 2015, n. 4299) - entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) e previa verifica

dell'effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

8 b- Le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell'Amministrazione in epigrafe e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

9- Le spese del presente giudizio devono seguire, come di regola, la soccombenza ed esser poste a carico dell'inadempiente Amministrazione per esser liquidate come da dispositivo, tenendo conto della peculiarità del contenzioso,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso in epigrafe,

lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione alla sentenza azionata di cui in epigrafe nei sensi e termini sempre in motivazione indicati.

Accoglie altresì la domanda di corresponsione della sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nell'ipotesi di inottemperanza dell'Amministrazione, da determinarsi come in motivazione.

Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora Commissario ad acta il Prefetto della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza.

Pone le spese per la funzione commissariale, liquidate in euro 600,00 (seicento/00), a carico della Regione Campania.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio,
che liquida in complessivi €700,00 (settecento/00) oltre i.v.a., c.n.a.p. e rimborso
spese come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016 con
l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Roberto Borlè Gioppi
Avvocato

00187 Roma - Via Calabria, 56
tel. +39 06.427.40221 - +39 06. 64003990
fax +39 06.42905202

80121 Napoli - Via Riviera di Chiaia, 257
tel. e fax +39 081.7642086

20122 Milano - Piazza Velasca, 6
tel. +39 02.72010193 - fax +39 02.54010698

e-mail: borle@studioborle.it

Spettabile

REGIONE CAMPANIA

(Codice Fiscale 800.119.906.39)

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Preavviso di Fattura

Sentenza del Tribunale di Napoli n. 393/2014

Sentenza TAR Campania n. 1159/2016

Onorari	€ 1.400,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 210,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 64,40
Totale Imponibile	€ 1.674,40
IVA 22% su Imponibile	€ 368,37
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 50,00
Totale documento	€ 2.092,77
A dedurre ritenuta d'acconto 20%	€ 322,00
Netto a pagare	€ 1.770,77

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:

Avv. Roberto Borlè Gioppi

Cassa Lombarda

(IBAN) IT 91 F 03488 03200 000000002649

(BIC) LOMCITMMXXX

(Avv.) Roberto Borlè



DL



Giunta Regionale della Campania

*Il Commissario ad acta
per l'esecuzione della sentenza
TAR Campania – Napoli, sez. VII, n. 1159/2016*

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETOLEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126 “PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.1159/2016 DEL TAR CAMPANIA NAPOLI VII^ SEZIONE - SOCIETA’ TREBI s.r.l. CONTRO LA REGIONE CAMPANIA

Art. 1

(RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETOLEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 “, come modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1m e2 della legge 5 maggio 10069, n. 42)

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 9.242,50 (novemiladuecentoquarantadue/50 euro) derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria (sentenza n.1159/2016), riassuntivamente descritto nell’allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1. lettera A) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126

1
DL

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dal Commissario ad Acta con deliberazione depositata contestualmente a questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale del 18 gennaio 2016, n.2 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 – 2018 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 9.242,50 da valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 01 Titolo 01 ed incremento in termini di competenza e cassa della somma di euro 9.242,50 dello stanziamento della Missione 01 Programma 01 Titolo 01 .

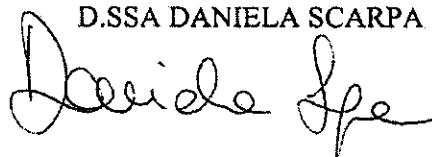
Art. 3

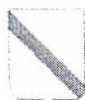
(Entrata in vigore)

2. la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

IL COMMISSARIO AD ACTA

D.SSA DANIELA SCARPA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Scarpa', written in a cursive style.



Giunta Regionale della Campania

*Il Commissario ad acta
per l'esecuzione della sentenza
TAR Campania – Napoli, sez. VII, n. 1159/2016*

ALLEGATO A 2

COMMISSARIO AD ACTA – OTTEMPERANZA SENTENZA N. 1159/2016 TAR CAMPANIA
NAPOLI VII^ SEZIONE

Il debito nei confronti del ricorrente società TREBI s.r.l., trae origine dalla sentenza di ottemperanza n.1159/2016 emessa dal TAR Campania VII^ Sez. Napoli per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 393/2014 emessa dalla Sez. XI del Tribunale Civile di Napoli con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento alla ricorrente società della somma di euro 5.833,23, quale importo scaturito dagli interessi maturati per il ritardato pagamento a saldo del contributo ottenuto nell'ambito del POR Campania 1995/99 – Finanziamenti F.E.S.R.. Sul predetto importo di euro 5.833,23, devono aggiungersi gli interessi legali calcolati dal 01/01/2009 al 30/09/2016 e le spese legali sia del giudicato della sez. XI del Tribunale Civile di Napoli pari ad euro 750,00, che della sentenza di ottemperanza pari ad euro 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge.

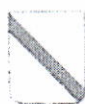
Nella stessa sentenza n.1159/2016, il TAR ha previsto la nomina del Commissario ad Acta per l'ipotesi di mancata esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione soccombente, nel termine assegnato di trenta giorni.

La sentenza n.1159/2016 ordina l'esecuzione dell'ordinanza e ne discende la condanna della Regione Campania al pagamento di quanto dovuto al ricorrente per sorte capitale, interessi legali nonché al pagamento delle spese legali di entrambe le sentenze suddette, del compenso per la funzione commissariale e versamento IRAP, quantificando la cifra complessiva del debito in euro 9.242,50 .

Dopo le attività commissariali svolte, in data 1 agosto c.a., nell'Ufficio II della Segreteria di Giunta della Regione Campania, la scrivente rende la presente relazione definitiva, da allegare al DdL.

Napoli, 1 agosto 2016

IL COMMISSARIO AD ACTA
D.SSA DANIELA SCARPA



Giunta Regionale della Campania

*Il Commissario ad acta
per l'esecuzione della sentenza
TAR Campania – Napoli, sez. VII, n. 1159/2016*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

La sottoscritta DOTT.SSA DANIELA SCARPA nella qualità di Commissario ad Acta, giusta decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 108993 / Gab/Pers.Pref. del 17 giugno 2016, per l'esecuzione della sentenza n.1159 del 03/03/2016 del TAR Campania VII[^] Sez. Napoli, per quanto di propria competenza ed in funzione sostitutiva del responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Gestione Contabile e finanziaria del la D.G. Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, esprime quanto segue:

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Generalità del creditore:: TREBI s.r.l. - C.F. 03201650631, sede legale in Napoli , Via Riviera di Chiaia n. 257

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di euro 9.242,50 derivante dalle sentenze esecutive del T.A.R. Campania Napoli sez. VII n. 1159/2016 e della Sez. XI del Tribunale Civile di Napoli n.393/2014

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n. 393/2014 emessa dalla Sez. XI del Tribunale Civile di Napoli, la Regione Campania è stata condannata al pagamento alla ricorrente società TREBI, della somma di euro 5.833,23 quale importo corrispondente agli interessi maturati per il periodo 10 settembre 2007 al 31 marzo 2009 sull'importo di euro 130.302,10 quale saldo del contributo ottenuto nell'ambito del POR Campania 1995/99 – Finanziamenti F.E.S.R. per il Sottoprogramma 3, concernente "Incentivi agli investimenti turistici relativi alle annualità 1997 e 1998".

La sentenza 393/2014 condanna la Regione Campania anche al pagamento degli interessi legali sulla sorta capitale di euro 5.833,23, con decorrenza 1 aprile 2009 fino all'effettivo soddisfo e al pagamento delle spese di giudizio pari ad euro 750,00 di cui 50,00 per spese e 700,00 per compensi professionali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Rimasta ineseguita l'ordinanza del Tribunale Civile di Napoli, su richiesta della società ricorrente TREBI, il TAR VII sez. di Napoli, ha pronunciato la sentenza 1159/2016 per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla suddetta sentenza 393/2014, assegnando all'Amministrazione soccombente 30 giorni per eseguirla e condannando la Regione Campania anche al pagamento delle spese legali di ottemperanza, quantizzate in euro 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge.

Rimasta ineseguita la sentenza nei trenta giorni assegnati dal TAR, il Prefetto di Napoli ha provveduto a nominare un Commissario ad Acta che, in sostituzione all'organo inadempiente a quanto disposto in sentenza, provveda a liquidare alla società TREBI quanto dovuto.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Liquidazione di quanto disposto con sentenza 393/2014 emessa dalla Sez. XI del Tribunale Civile di Napoli e dal T.A.R. Campania Napoli sez. VII n. 1159/2016, ricorrente società TREBI srl c/Regione Campania:

Importo spettante per sorta capitale alla TREBI srl	€ 5.833,23
Interessi dal 10/04/2009 al 30/09/2016 alla TREBI srl	€ 665,50
Onorari (IVA e CPA cmprese)	€ 1.770,77
Compenso Commissario ad Acta	€ 600,00
IRAP su compenso Commissario ad Acta e su spese legali	€ 373,00
Totale debito	€ 9.242,50

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

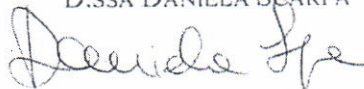
ATTESTA

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

- a) esecuzione di sentenza di ottemperanza 1159/2016 del T.A.R. Campania Napoli sez. VII , R.G. 2401/2015
- b) il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile

IL COMMISSARIO AD ACTA

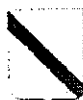
D.SSA DANIELA SCARPA



Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. del

SPESE

VARIAZIONI														
Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo pluriennale vincolato		Capitolo di entrata correlato
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	1	1	110	1010	Fondo spese impreviste				9,242,50		9.242,50			
Totale Titolo 1 del Programma 1									9,242,50		9.242,50			
Totale Programma 1 della Missione 20									9,242,50		9.242,50			
Totale Missione 20									9,242,50		9.242,50			
1	12	1	110	627	Pagamento di debiti fuori bilancio per risarcimento danni derivante da sentenza sfavorevole			7.604,00			7.604,00			
1	12	1	107	628	Pagamento di debiti fuori bilancio per interessi passivi sul risarcimento danni derivanti da sentenza sfavorevole			665,50			665,50			
1	12	1	103	666	Spese per il compenso Commissari Ad Acta per l'esecuzione di sentenze esecutive derivanti da debiti fuori bilancio			600,00			600,00			
1	12	1	102	687	Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP) collegata a compensi relativi a debiti fuori bilancio riguardanti titoli esecutivi dell'Autorità Giudiziaria.			373,00			373,00			
Totale Titolo 1 del Programma 1								9.242,50			9.242,50			
Totale Programma 1 della Missione 20								9.242,50			9.242,50			
Totale Missione 20								9.242,50			9.242,50			
Totale Spese								9.242,50	9.242,50	9.242,50	9.242,50	9.242,50	9.242,50	



Giunta Regionale della Campania

*Il Commissario ad acta
per l'esecuzione della sentenza
TAR Campania – Napoli, sez. VII, n. 1159/2016*

ALLEGATO A 2

COMMISSARIO AD ACTA – OTTEMPERANZA SENTENZA N. 1159/2016 TAR CAMPANIA
NAPOLI VII^A SEZIONE

Il debito nei confronti del ricorrente società TREBI s.r.l., trae origine dalla sentenza di ottemperanza n.1159/2016 emessa dal TAR Campania VII^A Sez. Napoli per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 393/2014 emessa dalla Sez. XI del Tribunale Civile di Napoli con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento alla ricorrente società della somma di euro 5.833,23, quale importo scaturito dagli interessi maturati per il ritardato pagamento a saldo del contributo ottenuto nell'ambito del POR Campania 1995/99 – Finanziamenti F.E.S.R.. Sul predetto importo di euro 5.833,23, devono aggiungersi gli interessi legali calcolati dal 01/01/2009 al 30/09/2016 e le spese legali sia del giudicato della sez. XI del Tribunale Civile di Napoli pari ad euro 750,00, che della sentenza di ottemperanza pari ad euro 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge.

Nella stessa sentenza n.1159/2016, il TAR ha previsto la nomina del Commissario ad Acta per l'ipotesi di mancata esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione soccombente, nel termine assegnato di trenta giorni.

La sentenza n.1159/2016 ordina l'esecuzione dell'ordinanza e ne discende la condanna della Regione Campania al pagamento di quanto dovuto al ricorrente per sorte capitale, interessi legali nonché al pagamento delle spese legali di entrambe le sentenze suddette, del compenso per la funzione commissariale e versamento IRAP, quantificando la cifra complessiva del debito in euro 9.242,50 .

Dopo le attività commissariali svolte, in data 1 agosto c.a., nell'Ufficio II della Segreteria di Giunta della Regione Campania, la scrivente rende la presente relazione definitiva, da allegare al DdL.

Napoli, 1 agosto 2016

IL COMMISSARIO AD ACTA
D.SSA DANIELA SCARPA